



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile di settore: GALEOTTI UGO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4307 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6681 - Data adozione: 25/07/2016

Oggetto: QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2016

Numero interno di proposta: 2016AD008377

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 4307 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Riassetto Direzione Generale Organizzazione e sistemi informativi”;

VISTI gli artt. 14, 15 e 17 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01.04.1999 che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo utilizzo;

VISTO l’art. 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22.01.2004, ove si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti;

RITENUTO di dover procedere alla quantificazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 di cui all’art. 15 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 7 del 21.06.2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente anno 2016 e del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016”;

VISTO l’art. 38, commi 1 e 7, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con cui si stabilisce che:

- il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è trasferito nel ruolo unico regionale e contemporaneamente assegnato ad ARTEA;
- A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità;

VISTA la nota prot. 126509 del 3.11.2011 con la quale il direttore di ARTEA quantifica in € 604.661 le risorse stabili del fondo relativo al salario accessorio del personale non dirigente di ARTEA;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con la quale, a decorrere dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2011 n. 64 “Disciplina del servizio fitosanitario regionale” ed in particolare l’art. 8 che stabilisce “A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse di ARPAT previste dagli articoli 8, 9 e 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario regionale quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 2009, relative ai commi 2, 3 e 5, confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali)”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 6030 del 29.12.2011 con cui 6 persone sono trasferite dal 01.01.2012 dall’ARPAT alla Regione Toscana per lo svolgimento delle funzioni del servizio fitosanitario regionale;

VISTO il decreto n. 14 del 19.01.2012 del Direttore generale di ARPAT con il quale l’ARPAT quantifica in € 63.547,05 le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale sopra citato;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” ed in particolare l’art. 86 bis, commi 1 e 6, con cui si stabilisce che:

- A decorrere dal 01.01.2015 il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta Regionale nel numero massimo di dodici unità;
- A decorrere dal 01.01.2015 le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro 01.04.1999 confluiscono per l’intero importo tra le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di pari riduzione apportata da ciascuna amministrazione provinciale all’ammontare dei rispettivi fondi per la contrattazione integrativa;

VISTI i decreti dirigenziali nn. 6322, 6323, 6324 del 24.12.2014 e n. 6326 del 29.12.2014 con cui 9 dipendenti delle Amministrazioni Provinciali di Arezzo, Livorno, Pisa, Siena sono inquadrati nel ruolo organico della Giunta Regionale, e il decreto dirigenziale n. 20/2015 del 11.02.2015 con cui 2 dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Firenze sono inquadrati nel ruolo organico della Giunta Regionale a decorrere dal 15.01.2015;

VISTE le note:

- prot. 196393 del 14.05.2016 inviata dalla Città metropolitana di Firenze;
- prot. 185593 del 10.05.2016 inviata dalla Provincia di Livorno;
- prot. 189188 del 11.05.2016 inviata dalla Provincia di Arezzo;
- prot. 112435 del 29.03.2016 inviata dalla Provincia di Pisa;
- prot. 193375 del 13.05.2016 inviata dalla Provincia di Siena

con cui si quantifica in complessivi € 38.110 l’importo annuo delle risorse per il trattamento economico accessorio ascrivibili al personale trasferito presso la Regione in applicazione della citata l.r. 65/2010;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 52/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” ed in particolare:

- l’art. 17, comma 2 in base al quale con decorrenza 01.04.2016 la Regione subentra nella titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall’Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) e ne acquisisce parte del personale;
- l’art. 19, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 01.04.2016 le risorse dell’Agenzia regionale di promozione turistica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di pari riduzione apportata dall’Agenzia all’ammontare dei propri fondi per la contrattazione integrativa;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1259 del 23.03.2016 con il quale sono state inquadrate nel ruolo organico della Regione Toscana 23 unità di personale dell’Agenzia Toscana promozione turistica, di cui 3 di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale di promozione turistica n. 51 del 29.04.2016 che quantifica in €117.380 annui le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale non dirigente sopra citato, risorse che per l’anno 2016, in ragione della decorrenza del trasferimento del personale dal 01.04.2016, corrispondono a €82.922;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2015 n.35 “*Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014*”, ed in particolare l’art. 56, commi 1 e 7, in base ai quali:

- per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio, controllo e VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprio e personale trasferito dalle province e dai comuni;
 - le risorse delle amministrazioni comunali e provinciali interessate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di € 120.000;

RICHIAMATI i decreti dirigenziali n. 405 del 09.02.2016, nn. 423, 424, 426, 427, 428, 429 del 10.02.2016 e n. 447 del 11.02.2016 con i quali 12 unità di personale delle Amministrazioni Provinciali di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Prato e Siena e dei Comuni di Greve in Chianti (Unione comunale del Chianti fiorentino) ed Asciano sono state inquadrate presso la Regione Toscana con decorrenza 15.02.2016;

CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 56 della citata legge regionale 35/2015 e sulla base delle note pervenute dalle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Prato, Siena, dal Comune di Asciano e dall’Unione comunale del Chianti fiorentino (Comune di Greve in Chianti) conservate agli atti del Settore competente le risorse per il trattamento economico accessorio ascrivibili al personale trasferito presso la Regione sono quantificate in €159.933 annui che corrispondono per l’anno 2016, in considerazione della decorrenza del trasferimento del personale dal 15.02.2016, a €155.277;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante “*disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011*” e dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011*” e richiamati in particolare:

- gli artt. 2, 7, 8 e 12 in cui si definiscono le funzioni esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni che sono oggetto di trasferimento alla Regione Toscana e si stabiliscono le regole per l’individuazione del personale da trasferire presso la Regione Toscana, prevedendo che il personale a tempo indeterminato trasferito confluisca in un’apposita dotazione organica provvisoria fino all’applicazione del contratto decentrato di cui all’art. 1 comma 96 lett. a) della l. 56/2014;
- l’art. 9, comma 1, che fissa al 1° gennaio 2016 la data per il trasferimento delle funzioni e del personale;
- l’art. 9, commi 6 e 7, con cui si stabilisce che a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell’ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito;
- l’art. 9 comma 5 con il quale, conformemente a quanto previsto dall’art 1 comma 96 lett. a) della legge 56/2014, “i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla maggiore consistenza del fondo”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 1264 del 21.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 della Dotazione organica provvisoria ai fini dell'inquadramento del personale delle Amministrazioni Provinciali e dell'Unione Comuni trasferito ai sensi dell'articolo 7 della sopracitata legge regionale n. 22/2015”;

RICHIAMATI altresì:

- i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016, con i quali sono state inquadrate 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- il decreto dirigenziale n. 4611 del 22.06.2016 con il quale sono state inquadrate ulteriori 7 unità provenienti da alcune Amministrazioni provinciali con decorrenza dal 01.07.2016;

VISTI gli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 nei quali sono definiti i costi del personale delle Amministrazioni provinciali, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015;

DATO ATTO che nei predetti allegati D e D bis della l.r. 70/2015 la quota di risorse che, nell'ambito del costo del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, alimenta stabilmente i fondi per il trattamento economico accessorio della Regione Toscana secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della medesima l.r. 22/2015, è quantificata in complessivi €4.478.035, così dettagliati per ente di provenienza:

Amministrazione	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)
Provincia di Arezzo	398.365
Città metropolitana di Firenze	780.385
Provincia di Grosseto	552.536
Provincia di Livorno	354.172
Provincia di Lucca	518.079
Provincia di Massa Carrara	200.253
Provincia di Pisa	745.661
Provincia di Pistoia	294.031
Provincia di Prato	149.647
Provincia di Siena	303.090
Unione Montana Alta val di cecina	4.046
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.989
Unione dei comuni montani del Casentino	13.953
Unione di comuni montani Colline del Fiora - Pitigliano	29.095
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.287
Unione comuni Garfagnana	23.150
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.905
Unione dei comuni Media valle del serchio	14.452
Unione Montana dei comuni del Mugello	17.523
Unione dei comuni Valdichiana senese	3.297
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	21.445
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.354
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.735
Unione dei comuni della Versilia	2.585

Totale complessivo

4.478.035

Tabella 1

VISTA la nota della Città metropolitana di Firenze prot. n. 289904 del 14.07.2016 con la quale si comunica che a seguito della verifica ispettiva amministrativo-contabile condotta dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato nel corso del 2011 presso la Provincia di Firenze, nell'ambito della quale sono emerse irregolarità nella costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente, la Città Metropolitana ha proceduto al recupero dell'importo dichiarato irregolare sui fondi degli anni successivi, in cinque annualità dal 2012 al 2016;

CONSIDERATO che a seguito del trasferimento alla Regione Toscana della titolarità di una parte delle funzioni svolte dalla Città metropolitana Firenze disposto dalla l.r. 22/2015:

- Il personale della Città Metropolitana di Firenze necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite è stato inquadrato presso la Regione Toscana con decorrenza 01.01.2016;

- L'ammontare delle risorse per la contrattazione integrativa della Città metropolitana di Firenze corrispondenti al personale trasferito, quantificate in €780.385, incrementa, con decorrenza 01.01.2016, il fondo della Regione Toscana, andando a costituire una specifica partizione destinata esclusivamente al personale trasferito dalla Città metropolitana;

RILEVATA pertanto la necessità di recuperare dal fondo delle risorse della Regione Toscana dell'anno 2016 - partizione riferita al personale trasferito dalla Città Metropolitana di Firenze - l'importo di €64.534, quantificato dalla Città metropolitana di Firenze;

RICHIAMATO l'art. 15 comma 2 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 che prevede, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, la possibilità per gli enti di incrementare il fondo delle risorse decentrate fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, a condizione che i servizi di controllo interno accertino le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

DATO ATTO che nella citata decisione della Giunta regionale n. 7/2016 viene stabilito di incrementare il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 - partizione riferita al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 - in applicazione dell'art. 15 comma 2 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari a €490.472, qualora i competenti organi di controllo certifichino il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- I. Conseguimento in percentuale mediamente non inferiore all'85% dei seguenti obiettivi trasversali, individuati con la citata delibera di Giunta regionale n. 279 del 05.04.2016, con riferimento ai valori target 2016 dei relativi indicatori, anch'essi indicati nella suddetta delibera. In particolare, gli obiettivi e relativi indicatori sono:
 - Capacità di conclusione dei procedimenti avviati, espressa come capacità di liquidare le risorse stanziare (indicatore che misura la capacità di spesa su risorse europee - programmazione 2007-2013 - calcolato come rapporto tra montati di risorse liquidate e risorse complessivamente stanziare dal bilancio regionale - liquidato complessivo/stanziato complessivo sui capitoli che finanziano i 5 programmi comunitari 2007/2013);
 - utilizzo degli spazi di spesa disponibili nel 2016 (indicatore calcolato come percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31.12.2016);
- II. Introduzione presso il Consiglio regionale dello strumento del bilancio gestionale (risultato atteso: rispetto degli obiettivi gestionali collegati alle risorse finanziarie indicati nel bilancio gestionale tesi a garantire la realizzazione dei target finanziari ivi indicati, salvo adeguata motivazione in caso di scostamento superiore al 1%);

DATTO ATTO che tali risorse vengono inserite nel fondo delle risorse decentrate di parte variabile dell'anno 2016 - partizione riferita al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 - come quantificato in via preventiva, che la loro distribuzione potrà avvenire soltanto dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi di controllo e che in caso di esito negativo il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 subirà una decurtazione per pari importo con conseguente economia di spesa per l'Amministrazione;

PRESO ATTO che a conclusione del processo di valutazione del personale e di quantificazione dei compensi incentivanti dell'anno 2015, residuano risorse per €107.357, di cui 4.256 vincolati al finanziamento della disciplina delle alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22.01.2004, che vengono inserite nel fondo dell'anno 2016 secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01.04.1999;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

RICHIAMATI gli artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*” che stabiliscono che il personale a tempo indeterminato svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;

VISTO l’ “Accordo sulla previsione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999 per l’anno 2016 e seguenti” sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 20.07.2016 con il quale l’Amministrazione e le rappresentanze sindacali, a fronte dell’attuazione degli artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis della l.r. 1/2009 dal 01.08.2016, hanno convenuto di ridurre stabilmente il fondo delle risorse decentrate - partizione riferita al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 – per un importo pari a €89.057 a partire dall’anno 2016, cui si aggiunge un’ulteriore riduzione di €124.680 a decorrere dall’anno 2017;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 412 del 10.05.2016 avente ad oggetto “Programmazione di fabbisogno di personale, anni 2015/2020 ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 1/2009. Assunzioni obbligatorie di categorie protette”, con la quale si è stabilito di attivare per l’anno 2016 assunzioni obbligatorie di categorie protette ai sensi della l. 68/1999 per un totale di 23 unità;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” ed in particolare l’art. 1 comma 236, in base al quale “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

DATO ATTO che la decurtazione da apportare al fondo delle risorse decentrate dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 236 della citata legge 208/2015 è quantificata in via preventiva in € 683.612, di cui:

- €664.002 riferiti alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015;
- €19.610 ascrivibili alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015, così suddivisi:

decurtazioni art. 1 comma 236 l. 208/2015 sul fondo delle risorse decentrate anno 2016 – partizioni riferite al personale cui si applica la l.r. 22/2015	
Amministrazione	Importo
Provincia di Arezzo	- 2.204
Città metropolitana di Firenze	- 3.284
Provincia di Pisa	- 8.022
Unione comuni Garfagnana	- 6.100
Totale	- 19.610

Tabella 2

DATO ATTO altresì che la quantificazione definitiva delle decurtazioni di cui alla citata legge 208/2015 potrà aversi soltanto in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi all'effettiva consistenza del personale dell'anno 2016;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l' art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

RILEVATO che le somme da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione dell'art. 71 comma 1 del citato decreto legge 112/2008 saranno computate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze del personale verificatesi nel 2016;

VISTA la legge regionale 28.12.2015 n. 83 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12.01.2016 n. 2 avente ad oggetto “approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018 e del bilancio finanziario gestionale 2016-2018”;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 “Legge finanziaria per l'anno 2007”;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 “Legge finanziaria per l'anno 2008”;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 “Legge finanziaria per l'anno 2009”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2016 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2016

Descrizione	Partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	TOTALE
-------------	---	---	--------

RISORSE STABILI

CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.227.073		24.227.073
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375		696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702		290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661		604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547		63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110		38.110
Applicazione l.r. 22/2015 (*)		4.478.035	4.478.035
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET) (*)	82.922		82.922
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)(*)	155.277		155.277

Totale risorse stabili	26.158.667	4.478.035	30.636.702
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Quota finanziamento progressioni economiche	327.161		327.161
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	129.773		129.773

Totale oneri a carico del bilancio regionale	456.934	-	456.934
---	----------------	----------	----------------

RISORSE VARIABILI

CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 2	490.472		490.472
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	107.357		107.357

Totale risorse variabili	597.829	-	597.829
---------------------------------	----------------	---	----------------

DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa

Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273		-204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230		-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-89.057		-89.057
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548		-1.200.548
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2015 (art. 1 comma 236 L. 208/2015)			
Decurtazioni del fondo / parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 L. 208/2015)	664.002	- 19.610	- 683.612

Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	-2.486.110	-	19.610	- 2.505.720
--	-------------------	----------	---------------	--------------------

DECURTAZIONI DEL FONDO / parte variabile

Decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2015 (art. 1 comma 236 L. 208/2015)			
Decurtazioni del fondo / parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 L. 208/2015)			

Totale decurtazioni del fondo / parte variabile			
--	--	--	--

TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	24.727.320	4.458.425	29.185.745
---	-------------------	------------------	-------------------

(*) nel 2015 le risorse erano stanziare presso le Amministrazioni di provenienza

Tabella 3

- di dare atto che nella quantificazione di cui al punto 1) sono inserite le risorse connesse all'applicazione della l.r. 22/2015, che incrementano stabilmente, a decorrere dall'anno 2016, il fondo delle risorse decentrate della Regione Toscana e costituiscono specifiche partizioni all'interno del fondo della Regione, destinate esclusivamente al personale trasferito, secondo quanto specificato al successivo punto 3);
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015, la composizione per Ente di provenienza delle risorse ascrivibili al personale cui si applica la l.r. 22/2015, così come definite negli allegati D e D bis della l.r. 70/2015, è la seguente:

Amministrazione	Partizioni relative ai dipendenti cui si applica la l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	riduzione anno 2016 art. 1 comma 236 l. 208/2015 (quantificazione preventiva)	fondo anno 2016 (quantificazione preventiva)
Provincia di Arezzo	398.365	- 2.204	396.161
Città metropolitana di Firenze	780.385	- 3.284	777.101
Provincia di Grosseto	552.536		552.536
Provincia di Livorno	354.172		354.172
Provincia di Lucca	518.079		518.079

Provincia di Massa Carrara	200.253		200.253
Provincia di Pisa	745.661	- 8.022	737.639
Provincia di Pistoia	294.031		294.031
Provincia di Prato	149.647		149.647
Provincia di Siena	303.090		303.090
Unione Montana Alta val di cecina	4.046		4.046
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.989		12.989
Unione dei comuni montani del Casentino	13.953		13.953
Unione di comuni montani Colline del Fiora - pitigliano	29.095		29.095
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.287		3.287
Unione Comuni Garfagnana	23.150	- 6.100	17.050
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.905		15.905
Unione dei comuni Media valle del serchio	14.452		14.452
Unione Montana dei comuni del Mugello	17.523		17.523
Unione dei comuni Valdichiana senese	3.297		3.297
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	21.445		21.445
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.354		5.354
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.735		14.735
Unione dei comuni della Versilia	2.585		2.585

Totale complessivo **4.478.035** - **19.610** **4.458.425**

Tabella 4

4. di dare atto che nell'ammontare delle risorse che costituiscono la partizione relativa al personale della Città metropolitana di Firenze per l'anno 2016 è inclusa la somma di € 64.534 che deve essere oggetto di recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la Provincia di Firenze nell'anno 2011;
5. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) – partizione riferita al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 - sono comprese le somme di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01.04.1999, per un importo di €490.472, vincolate al raggiungimento dei seguenti obiettivi di produttività a carattere strategico dell'anno 2016:
 - I. Conseguimento in percentuale mediamente non inferiore all'85% dei seguenti obiettivi trasversali, individuati con la citata delibera di Giunta regionale n. 279 del 05.04.2016, con riferimento ai valori target 2016 dei relativi indicatori, anch'essi indicati nella suddetta delibera. In particolare, gli obiettivi e relativi indicatori sono:
 - Capacità di conclusione dei procedimenti avviati, espressa come capacità di liquidare le risorse stanziare (indicatore che misura la capacità di spesa su risorse europee – programmazione 2007-2013 – calcolato come rapporto tra montati di risorse liquidate e risorse complessivamente stanziare dal bilancio regionale – liquidato complessivo/stanziato complessivo sui capitoli che finanziano i 5 programmi comunitari 2007/2013);
 - utilizzo degli spazi di spesa disponibili nel 2016 (indicatore calcolato come percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31.12.2016);
 - II. Introduzione presso il Consiglio regionale dello strumento del bilancio gestionale (risultato atteso: rispetto degli obiettivi gestionali collegati alle risorse finanziarie indicati nel bilancio

gestionale tesi a garantire la realizzazione dei target finanziari ivi indicati, salvo adeguata motivazione in caso di scostamento superiore al 1%);

e che in caso di esito negativo il fondo quantificato al precedente punto 1) – partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 - subirà una decurtazione per pari importo con conseguente economia di bilancio per l'Ente;

6. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa, compatibilmente con le disposizioni di cui alla l.r. 22/2015, potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
7. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
8. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 9.614.888,66, per un totale di € 38.800.633,66 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria- del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

Il dirigente responsabile

Allegati n. 1

A

PROSPETTO DI COPERTURA FINANZIARIA

97fa9b4689889718d1b1edda079f19fe259b50b7614fe6db46740d1a0d5f8052

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE